

TI_GERICHTE 35.2019.40 vom 2. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.40

FR: TI_GERICHTE 35.2019.40 du 2 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 35.2019.40 del 2 settembre 2019

Regeste

Rottura di un dente mangiando una fetta di salame. Non si è in presenza di un infortunio. L'assicurato ha indicato di aver masticato un ossicino, ma il "corpus delicti" non ha potuto essere individuato. Manca la prova dell'esistenza di un elemento esterno straordinario

Erwägungen

E. 4

LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati. Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che sia nell'annuncio d'infortunio, che nel questionario sottoposto all'assicurato dall'amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino. L'assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6). In simili condizioni, non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b). Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata. (...)” In una sentenza 36.2016.66 del 6 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto non provata l'esistenza di un elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi rotto un dente a causa di un sassolino contenuto in un panino integrale, senza tuttavia produrre o descrivere in maniera precisa e dettagliata l'oggetto in questione. 2.7. Nella concreta evenienza, nell'annuncio d'infortunio del dicembre 2018, come già menzionato nei fatti, è stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un ossicino contenuto in una fetta di salame (cfr. doc. 1 e 2) Il ricorrente, il 4 gennaio 2019, ha compilato un questionario sottopostogli dall'assicuratore LAINF resistente. Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente: " (...) 2.1. Com'è avvenuto l'incidente? Descrizione dettagliata e particolareggiata della dinamica dell'infortunio: Durante aperitivo di fine anno offerto dal _____ di _____ ai _____ ho morsicato una fetta di salame nostrano: un frammento di osso contenuto in esso ha fatto da cuneo nel premolare dx alto che si è rotto. 2.2. Se ha mangiato un alimento, chiediamo di specificare nome e composizione dell'alimento: (inclusivo in caso di frutta con nocciolo, snocciolata non snocciolata) Salame nostrano. 2.3. Lei ha conservato il corpo duro in questione? ■ Sì Ä No Descriva l'oggetto (che cosa esattamente? Grandezza? Ecc.) Frammento duro (osso) all'interno del salame. 2.4. Ha inghiottito l'oggetto? Ä Sì ■ No. (...)” (doc. 17) Alla luce di queste indicazioni fornite dallo stesso assicurato il TCA constata che il “corpus delicti” non è stato individuato in quanto è stato inghiottito. Neppure il testimone dott. _____

è stato in grado di descrivere l'oggetto in questione (cfr. doc. H e consid. 1.4). In applicazione della giurisprudenza federale riassunta e riprodotta al consid. 2.6 e analogamente a quanto stabilito nella STCA 35.2015.13 del 5 maggio 2015, questo Tribunale, non può quindi che confermare la decisione su opposizione del 15 febbraio 2019 in quanto non è stata formulata la prova dell'esistenza di un elemento esterno straordinario, senza dover sentire il dentista curante dott. _____ (cfr. doc. G). Al riguardo va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). 2.8. Infine, va ricordato che l'Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr. STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.